

Presidenza del Consiglio dei Ministri «Accordo per il lavoro» 24 settembre 1996

CONTRATTI D'AREA

Nelle aree a più basso tasso di sviluppo ed a una maggiore tensione occupazionale, a partire dal Mezzogiorno, è particolarmente urgente realizzare un ambiente favorevole alle nuove iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione.

Si tratta, in sintesi, di favorire nuovi insediamenti produttivi garantendo velocità e certezza dell'azione amministrativa, realizzando concomitanza nelle decisioni delle diverse amministrazioni, stabilendo relazioni sindacali particolarmente favorevoli, assicurando un livello di costo del denaro non penalizzante rispetto alle altre aree del Paese, realizzando investimenti e garantendo l'impegno a reinvestire negli utili nel rafforzamento patrimoniale e tecnologico delle singole iniziative.

È necessario, a tal fine, attivare un nuovo strumento d'intervento nelle aree individuate tra le aree di crisi già oggetto dell'azione svolta dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione insediato presso la Presidenza del Consiglio. Tale nuovo strumento consiste in modalità operative e nuovi strumenti negoziali capaci di creare un quadro di certezze amministrative e finanziarie idonee ad attrarre nuove iniziative imprenditoriali nei vari settori (industria, agroindustria, servizi, turismo) tenendo conto delle opportunità e delle vocazioni specifiche.

Queste aree saranno individuate di volta in volta dalla Presidenza del Consiglio con l'obiettivo di garantire una maggiore tempestività degli interventi, per proseguire la priorità fondamentale della coesione economica e sociale del Paese. Saranno individuate le aree nelle quali gli interventi abbiano maggiore probabilità di successo in quanto esse presentino, tra l'altro, l'accertata disponibilità di aree, concreti progetti di investimento, nonché l'azione di un soggetto intermediario che abbia già attivato o possa attivare la sovvenzione globale.

Per ciascuna delle aree inizialmente prescelte sarà stipulato, entro 60 giorni, un contratto d'area tra le amministrazioni centrali e locali coinvolte, le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, le banche ed eventuali altri soggetti interessati. Il contratto d'area individua il responsabile della sua attuazione, gli obiettivi temporali e quantitativi per la realizzazione degli investimenti, la disponibilità delle aree attrezzate a basso costo, le risorse private nonché quelle provenienti dalla legislazione ordinaria che, con procedure accelerate, saranno destinate all'area. Il contratto d'area potrà utilizzare tutti gli strumenti di intervento e di agevolazione vigenti indicando la quota delle risorse disponibili ad esso riservata.

Il contratto d'area prevede, tra l'altro, un accordo di programma quadro tra le amministrazioni e gli enti pubblici e le società a partecipazione pubblica e un'intesa tra le parti sociali.

Nel quadro del contratto d'area per la parte relativa agli interventi di pertinenza delle amministrazioni ed enti pubblici, nonché delle società a partecipazione pubblica, saranno possibili condizioni di notevole flessibilità amministrativa attraverso la definizione da parte di tali soggetti di un accordo di programma quadro che indichi: gli interventi da programmare e realizzare, le fasi e i tempi di esecuzione, le risorse disponibili, il riparto delle competenze secondo il criterio dell'assegnazione unitaria di compiti e responsabilità anche in deroga alla normativa vigente, gli atti amministrativi sostituibili con determinazioni convenzionali, i poteri sostitutivi, le forme di conciliazione, arbitrato ed altri eventuali strumenti finalizzati a rendere rapide le decisioni ed evitare conflitti, veti, resistenze, inerzie e ritardi.

L'accordo di programma quadro e i successivi atti convenzionali hanno valore di atti conclusivi di conferenze di servizi o accordi di programma, di modificazione degli strumenti urbanistici e pos-

sono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e di contabilità nonché a quelli sui controlli. Questi ultimi sono orientati alla verifica dell'efficienza e del perseguimento degli obiettivi, degli interventi e degli investimenti previsti nel contratto d'area.

Nell'ambito del contratto d'area saranno stipulati accordi tra le parti sociali volti con l'obiettivo di concorrere a determinare condizioni vantaggiose per l'attuazione dei nuovi investimenti, o ampliamenti di attività produttive esistenti, e di massimizzare gli effetti sull'occupazione. Tali accordi potranno, tra l'altro, riguardare: programmi finalizzati all'inserimento di giovani nell'ambito delle nuove attività; la definizione di pacchetti formativi correlati ai programmi di cui sopra finalizzati al reinserimento di disoccupati di lunga durata, cassaintegrati e lavoratori nelle liste di mobilità; l'adozione di normative che agevolino un maggiore utilizzo degli impianti; l'adozione di politiche salariali finalizzate a favorire l'avvio di nuove attività produttive massimizzandone gli effetti occupazionali.

Nelle aree individuate dal Governo svolgerà una specifica azione di impulso per accelerare la realizzazione degli interventi infrastrutturali.

Le risorse relative ai patti territoriali potranno essere utilizzate con le procedure e le metodologie del contratto d'area determinando pertanto una convergenza operativa degli strumenti indicati ai fini dello sviluppo delle programmazioni negoziate dei territori.

Il Governo studierà le forme e i modi più opportuni per definire un'iniziativa nei confronti del sistema bancario al fine di pervenire alla stipula di una convenzione finalizzata al pieno coinvolgimento delle banche firmatarie nell'utilizzo degli strumenti di seguito individuati, nonché alla definizione di una politica del credito coerente con le premesse indicate.

Per dare certezza e tempestività ai finanziamenti destinati al potenziamento dell'apparato produttivo nelle aree individuate potrà essere riservata una quota di fondi destinati alla reindustrializzazione nelle aree depresse, da erogare anticipatamente su specifici progetti e da allocare in via definitiva con le procedure ordinarie.

Relativamente, in particolare, alla concessione di agevolazioni per nuovi investimenti produttivi potrà prevedersi un meccanismo di erogazioni nelle aree individuate, non sostitutivo a quelli attualmente previsti (agevolazioni ai sensi della legge n. 488/92 e agevolazioni automatiche) ma utilizzabile in alternativa agli stessi sulla base di valutazioni o scelte lasciate al responsabile dell'attuazione del contratto d'area.

Tale meccanismo verrebbe ad arricchire il quadro degli strumenti di intervento disponibili senza modifiche e senza turbative su quelli esistenti, che continuerebbero, quindi ad operare normalmente in via autonoma. Il predetto meccanismo prevederà che per uno o più investimenti individuati nell'area di sviluppo accelerato si procederà di volta in volta all'istruttoria stessa, sulla base della quale (qualora il suo esito fosse positivo) la Cassa depositi e prestiti potrà anticipare le risorse previste per gli strumenti agevolativi vigenti nell'ambito delle disponibilità indicate dal contratto d'area. In alternativa l'istruttoria tecnica delle iniziative di investimento potrà essere svolta da banche e da istituti finanziari nazionali e esteri. In caso di soggetti istruttori, qualora l'istruttoria risulti positiva, concederanno un prestito, eventualmente anche in forma partecipativa secondo i parametri indicati nelle istruzioni di vigilanza della banca centrale, pari ad una quota da definire dell'equivalente sovvenzione netta (ESN). A fronte di tale impegno, la Cassa depositi e prestiti, concede un'anticipazione integrativa a concorrenza dell'ESN. La Cassa recupera successivamente le risorse erogate a titolo di anticipazione, a valere sulle disponibilità previste per i vigenti strumenti agevolativi. Le banche e gli istituti finanziari possono accedere all'intervento del Fondo di garanzia di cui all'art. 9 del D.L. n. 41/95 convertito nella legge n. 85/95.

L'autorizzazione per tale anticipazione sarà rilasciata dal responsabile del progetto e avrà valore sostitutivo delle procedure previste dalle normative vigenti.

Nell'ambito del contratto d'area dovrà essere prevista la disponibilità di aree industriali a basso costo (a tal fine sarà utile individuare uno strumento finanziario, quale un fondo rotativo, finalizzato all'acquisizione e valorizzazione delle aree e alla loro cessione), dotate di tutti i permessi necessari all'avvio delle attività produttive (VIA, piani urbanistici ecc.). Il Governo predisporrà, altresì un progetto di riforma degli strumenti attuali.

Il Governo introdurrà agevolazioni fiscali sugli utili reinvestiti e/o sul reddito di attività turistica e manifatturiera in senso lato, queste ultime comprese inizialmente tra il 10-20% con progressiva riduzione man mano che si approssima la scadenza del termine previsto per le stesse agevolazioni. L'entità e l'ambito di applicazione di tale misura sarà concordata con la Commissione UE.

Tali misure saranno introdotte con criteri di selettività sia locale che di Governo centrale. Data la novità e la rilevanza delle misure agevolative indicate il Governo svolgerà un'azione di monitoraggio sull'applicazione delle stesse misure anche ai fini di una loro ulteriore evoluzione.

Il Governo promuoverà la costituzione di una Agenzia esclusivamente dedicata alla promozione in Italia e all'estero degli investimenti nelle aree individuate.

La promozione del territorio, valorizzato dal contenuto del contratto stesso, sarà realizzata dalle società di promozione locali collegate all'Agenzia per la promozione delle aree industriali nazionali di prevista costituzione.